

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### **Premessa**

Il Venditore è l'entità legale, tra quelle di seguito elencate, che emette la fattura per la vendita dei Prodotti a cui si riferiscono queste condizioni ("Venditore").

- **Cavagna Group S.p.A.**, con sede legale in Via Statale n. 11/13, 25011 Calcinato (BS) nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Enne.Pi. S.r.l.**, con sede legale in Via Risorgimento n. 1, 25080 Calvagese della Riviera (BS) nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Kosan International S.r.l.**, con sede legale in Via Gavardina n. 46/A, 25081 Bedizzole (BS) nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Mesura Metering S.r.l.**, con sede legale in Via Statale n. 11/13, 25011 Calcinato (BS) nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita**

Le presenti Condizioni Generali di Vendita ("CGV") disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le Parti conclusi a partire dal 1° gennaio 2022 ("Data Effettiva"), salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. Tuttavia, anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti CGV continueranno ad applicarsi nelle Parti non derogate.

Eventuali condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le Parti, se non espressamente accettate per iscritto dal Venditore; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti CGV, che prevarranno e con cui dovranno venir coordinate.

L'adesione alle presenti CGV, nonché tutti i contratti ed i comportamenti successivi delle Parti dalle stesse regolati, salvo diversa espressa pattuizione scritta, non implicano il conferimento al Compratore di esclusiva alcuna né l'instaurazione di rapporti di concessione, commissione o mandato, con o senza rappresentanza, come non conferiscono al Compratore stesso il diritto ad utilizzare in qualunque forma i marchi, i domini od i segni distintivi del Venditore, o comunque confusivi con quelli del Venditore.

### **Art. 2 - Normativa contrattuale**

Il riferimento ad eventuali termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ecc.) si intenderà fatto agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nella versione in vigore.

### **Art. 3 - Formazione del contratto**

#### **3.1 - Offerta e Conferma d'Ordine –**

Le presenti CGV, salvo eventuale deroga specificatamente concordata per iscritto, disciplinano la compravendita della merce indicata nell'ordine a fronte del presente documento, e comunque di tutte le vendite eseguite dal Venditore. Salvo espressa pattuizione scritta contraria, la stipulazione di un contratto di compravendita fra le parti, comunque avvenuta, comporta l'adesione del Compratore alle presenti condizioni generali.

L'invio da parte del Venditore di listini prezzi o di materiale descrittivo dei Prodotti non recante espressamente la dizione "offerta" od altra equivalente, non può venir considerato proposta. L'offerta del Venditore si considera ferma ed è irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificata tale per iscritto ed è in essa specificato un termine di validità della clausola.

Nel caso in cui il Venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d'ordine, si presume che i termini del contratto corrispondano a quelli della conferma d'ordine, salvo che il Compratore non ne rilevi immediatamente per iscritto le differenze.

Le offerte fatte da procacciatori, agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del Venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal Venditore stesso.

L'accettazione senza espressa riserva da parte del Compratore di Prodotti difformi per tipo o quantità inviati a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta del Compratore implica accettazione, da parte di

quest'ultimo, della fornitura e delle condizioni proposte dal Venditore. Le suddette riserve non avranno efficacia se non saranno formulate dal Compratore per iscritto entro otto giorni dal ricevimento dei Prodotti.

**3.2 – Prezzi e Listini** - I prezzi dei Prodotti si intendono nella valuta specificata nel contratto sempre Franco Fabbrica (FCA sede operativa del Venditore indicata in fattura, Incoterms in vigore al momento della conferma d'ordine), salvo esplicita indicazione di Incoterms diverso. Nel caso in cui il Venditore invii listini od offerte contenenti quantitativi minimi di acquisto, gli ordini di acquisto dovranno riferirsi almeno ai quantitativi minimi indicati; ordini per quantità inferiori non saranno accettati. Quando nel listino o nell'offerta è presente una formula price, i prezzi inseriti saranno modificati secondo i criteri indicati nella formula stessa.

**3.3 – Tracciabilità** - Il Compratore si impegna a tenere la tracciabilità dei Prodotti in modo da sapere a chi sono stati venduti e permettere la loro rintracciabilità nel mercato.

#### **Art. 4 - Campioni, disegni e documenti tecnici**

**4.1 - Dati informativi** - I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del Venditore, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo inviati al Compratore, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta del Venditore.

**4.2 - Campioni del Venditore** - Nel caso in cui il Venditore consegni al Compratore campioni dei suoi Prodotti, che sono già o possono comunque essere identificati come tali, anche all'interno della documentazione accompagnatoria ("Campione/i"), è fatto divieto al Compratore di commercializzarli e venderli. Le Parti convengono che il Compratore manleverà il Venditore da e contro qualsiasi reclamo, richiesta, perdita e responsabilità risultante dalla vendita e/o dalla commercializzazione di un Campione effettuata dal Compratore, contravvenendo al divieto previsto nella presente clausola. Laddove applicabili, le disposizioni contenute nel presente articolo 4.2 valgono anche per i prototipi di Prodotti manufatti dal Venditore, con tali intendendosi i primi esemplari originali non certificati di ogni Prodotto.

**4.3 - Modifiche ai Prodotti** - Il Venditore si riserva di apportare in qualunque momento ai propri Prodotti modifiche non sostanziali (che, quindi, non impattano sulla funzionalità e sulla sicurezza del prodotto) che ritenesse convenienti, dandone notizia al Compratore, laddove tali modifiche interessino le forniture in corso a lui dirette.

Nel caso in cui il Venditore ritenga di dover apportare modifiche sostanziali ai Prodotti per cui sono in corso forniture, prima di applicare tali modifiche, dovrà darne comunicazione al Compratore e, laddove tali modifiche dovessero imporre variazioni ai prezzi e/o al periodo di consegna precedentemente convenuti, le Parti dovranno raggiungere un pieno accordo scritto a riguardo.

Allo stesso modo, qualora sia il Compratore a proporre modifiche tecniche ai Prodotti rispetto a quanto previsto dal Venditore nella sua offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano di obbligatoria applicazione, le Parti dovranno raggiungere pieno accordo scritto sulle eventuali variazioni relative a prezzi e periodo di consegna.

**4.4 - Disegni, documenti, informazioni tecniche** - Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione o il montaggio dei Prodotti venduti o di loro Parti e sia rimesso al Compratore, tanto prima che dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà del Venditore. I suddetti disegni o documenti non possono essere utilizzati dal Compratore o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso del Venditore.

I disegni, documenti o informazioni tecniche del Compratore, rimessi al Venditore prima o dopo la stipulazione del contratto, rimangono di esclusiva titolarità del Compratore nei limiti in cui essi:

- a) siano relativi ad un brevetto o ad un altro diritto di proprietà industriale o intellettuale del Compratore; ovvero
- b) abbiano carattere segreto, e cioè non si riferiscano a cognizioni rese pubbliche dal Compratore o altrimenti note alla generalità degli operatori del settore, e non siano banali; purché, tuttavia, il Compratore abbia espressamente manifestato al Venditore per iscritto la propria volontà di riservarsene il diritto di sfruttamento esclusivo.

Nei limiti suddetti, tali disegni, documenti o informazioni tecniche non potranno essere utilizzati dal Venditore,

o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto del Compratore.

**4.5 – Istruzioni per l’uso** – Le istruzioni per l’uso (“IFU”) vengono spedite all’ufficio acquisti del Compratore, il quale si assume l’onere di: a. inoltrarle a tutti i soggetti che dovranno installare, usare e mantenere i Prodotti; b. assicurarsi che le IFU accompagnino tutti i Prodotti immessi sul mercato di riferimento; c. (nel caso in cui il Prodotto sia stato acquistato per essere incorporato in un altro apparato o attrezzatura) farle inserire nei propri manuali e fogli di istruzioni in accordo alle operazioni che ogni successivo utilizzatore del prodotto dovrà effettuare.

Il Venditore, tranne nel caso di prodotti dispositivi medici e di prodotti della Divisione Regolatori e salvo diversamente concordato per iscritto, fornisce al Compratore IFU nella versione in lingua italiana e/o inglese; il Compratore ha l’onere e la responsabilità di far tradurre le IFU nella lingua del Paese in cui i Prodotti saranno eventualmente usati.

Nel caso in cui il Venditore fornisca Prodotti qualificabili come “dispositivi medici”:

- il Venditore fornirà le IFU nella lingua richiesta dal Paese in cui immette sul mercato il dispositivo medico;
- la versione in tutte le “lingue MDR” è comunque disponibile sul sito del Venditore;
- e, in particolare, nel caso in cui il Venditore fornisca più di un Prodotto ad un unico utilizzatore e/o in un'unica sede, il Compratore riceverà una sola copia cartacea dell’IFU, ma potrà comunque chiedere che gli vengano fornite ulteriori copie a titolo gratuito.

#### **Art. 5 - Norme tecniche e responsabilità del Venditore**

Il Venditore sviluppa e produce i Prodotti in conformità alla normativa indicata nel disegno, che il Compratore firma per accettazione. È responsabilità del Compratore indicare l’eventuale normativa di applicazione specifica, diversa o ulteriore rispetto a quella indicata nel disegno. Se il Compratore non indica alcuna normativa diversa rispetto a quella inserita nel disegno, è il Compratore stesso che si assume la responsabilità della conformità del Prodotto alla normativa e alla legislazione dello stato in cui il Prodotto viene venduto e/o usato, manlevando il Venditore per tali eventuali differenze.

Il Venditore garantisce le prestazioni dei Prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze e capacità da lui espressamente indicati e che sono inserite nella documentazione contrattuale (ad esempio: contratto, conferma d’ordine, fattura). Il Compratore non è autorizzato a disporre dei Prodotti fornitigli dal Venditore in modo non conforme alle indicazioni descritte nel precedente paragrafo e nelle IFU fornite dal Venditore.

Nel caso in cui il Compratore rivenda i Prodotti, sarà responsabilità dello stesso:

- a) informare il proprio acquirente in merito al corretto utilizzo e alle caratteristiche dei Prodotti;
- b) l’eventuale concessione al proprio acquirente di ulteriori periodi di garanzia, rispetto ai periodi a lui concessi dal Venditore conformemente a quanto indicato all’art. 7 delle presenti CGV;
- c) non garantire o estendere alcuna garanzia in vece del Venditore per nessuna terza parte.

Nessuna deroga alle previsioni di cui al presente articolo può essere considerata valida se non espressamente e specificatamente definita e accettata tra le Parti per iscritto.

#### **Art. 6 - Consegna**

**6.1 - Resa della merce** - Salvo diverso accordo, la consegna dei Prodotti avrà luogo presso la sede del Venditore indicata nella Conferma d’Ordine (FCA, Incoterms in vigore), ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore, nel qual caso quest’ultimo agirà come mandatario del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio del Compratore (il quale stipulerà apposita polizza assicurativa a copertura dei trasporti).

Se non diversamente pattuito, il Venditore invierà una comunicazione scritta (anche via mail) al Compratore quando i Prodotti saranno a sua disposizione pronti per il ritiro presso la propria sede. Il Compratore avrà un termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi per ritirare i Prodotti; nel caso in cui tale termine non sia rispettato, l’Ordine successivo sarà confermato dal Venditore solo se pagato in anticipo.

**6.2 - Passaggio dei rischi** - I rischi relativi alla fornitura passano al Compratore conformemente all’Incoterms applicato.

Se il Compratore non prende in consegna i Prodotti alla data di consegna convenuta per causa diversa da colpa o dolo del Venditore, i rischi passano in ogni caso al Compratore al più tardi alla data convenuta per la consegna, fatto salvo il caso in cui il mancato ritiro da parte del Compratore consegua al verificarsi di cause di Forza Maggiore.

Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi. Il Compratore in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento dei Prodotti avviene dopo il passaggio dei rischi.

**6.3 - Decorrenza del termine di consegna** - Anche quando le Parti abbiano convenuto il momento di decorrenza del termine di consegna, il termine di consegna non inizierà a decorrere se non al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il Compratore abbia provveduto al pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta a titolo di acconto, ed inoltre
- b) abbia provveduto all'apertura del credito documentario eventualmente convenuto, conformemente al contratto.

Parimenti, quando il Compratore od altro soggetto da esso designato debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per l'approntamento dei Prodotti, il termine di consegna non inizierà a decorrere se non ad avvenuta comunicazione.

Qualora le Parti non abbiano convenuto il termine di decorrenza della consegna e le disposizioni sopra non risultino applicabili, il termine di consegna decorre dalla data di conclusione del contratto.

**6.4 - Obbligo del Venditore di consegnare la merce** - Le settimane di consegna indicate e confermate dal Venditore, si intendono quali settimane lavorative per quest'ultimo. Rimane onere a carico del Compratore richiedere al Venditore l'invio del calendario lavorativo annuale.

**6.5 - Obbligo del Compratore di prendere in consegna i Prodotti** - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali e/o di consegne con una tolleranza del +/-5% rispetto al quantitativo ordinato e anche quando i Prodotti vengano consegnati prima della data di consegna stabilita o successivamente a tale data.

Qualora il Compratore non abbia preso in consegna i Prodotti, per cause non imputabili al Venditore o per cause di Forza Maggiore, il Compratore sopporterà tutte le spese ed i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile. Il Venditore, inoltre, potrà, fatti salvi gli eventuali danni:

- a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore;
- b) spedire i Prodotti, in nome e per conto, ed a spese del Compratore, alla sede di quest'ultimo;
- c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l'intero prezzo dovuto nonché le spese sostenute.

Salvo diverso accordo, il Compratore si obbliga ad acquistare entro il 31 dicembre di ogni anno i Prodotti manufatti nello stesso anno sulla base di ordini confermati; conseguentemente il Venditore consegnerà e fatturerà al Compratore i Prodotti personalizzati entro lo stesso termine.

**6.6 - Impedimenti indipendenti dalla volontà delle Parti** - Al verificarsi di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del Venditore e/o del Compratore, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, inondazioni, mancanza o scarsità di materie prime, scioperi, epidemie, pandemie, provvedimenti della pubblica autorità che limitino o vietino la circolazione di cose e persone, motivazioni di carattere sanitario, ritardi nella concessione di autorizzazioni ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle Parti intervenuti dopo la conclusione del contratto che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna ("Forza Maggiore"), il termine di consegna sarà differito al momento della cessazione dell'impedimento.

Sia il Venditore che il Compratore avranno la facoltà di risolvere il contratto, mediante preavviso di un mese, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno (o pec) qualora l'impedimento persista trascorso un periodo ragionevole dalla data di consegna convenuta (periodo comunque non inferiore a sei mesi).

In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze di Forza Maggiore previste al presente articolo, il Compratore o il Venditore potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

## **Art. 7 – Garanzia**

**7.1 – Condizioni Generali di Garanzia** - Il Venditore garantisce i Prodotti ai termini e alle condizioni di seguito specificati. Per quanto non disciplinato nelle presenti CGV si considerano integranti le Condizioni Generali di Garanzia specifiche per il Prodotto oggetto di vendita, allegate alle presenti Condizioni Generali di Vendita (Allegato 4). In caso di conflitto fra quanto stabilito e disciplinato nelle presenti CGV e nelle Condizioni Generali di Garanzia, le CGV sono da ritenersi prevalenti.

**7.1 - Conformità dei Prodotti** - Il Venditore garantisce la conformità dei Prodotti forniti; con il termine conformità dei Prodotti si intende che essi corrispondono per quantità, qualità e tipo a quanto stabilito nella Conferma d'Ordine (salvo un +/-10% per quanto riguarda la quantità) e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono destinati.

Il Venditore non garantisce alcun uso particolare dei Prodotti, se ciò non è espressamente convenuto tra le Parti per iscritto e con la specifica di quale sia tale uso particolare.

**7.2 - Forniture a disegno del Compratore** - Nel caso di forniture a disegno del Compratore, il Venditore garantisce esclusivamente la conformità dei Prodotti alle quote, tolleranze e specificazioni che gli sono state indicate o, in mancanza di indicazioni precise, alle tolleranze d'uso per qualità correnti, con l'esclusione di qualunque garanzia circa l'impiego specifico al quale il Compratore destina il prodotto acquistato.

**7.3 - Estensione della garanzia** - La garanzia per vizi è limitata solo a difetti: a) del design del Prodotto (solo se sviluppato dal Venditore), b) dei materiali del Prodotto, c) nella fabbricazione del Prodotto, riconducibili al Venditore, e non si applica nel caso in cui il Compratore abbia fatto un uso non corretto del Prodotto o non lo abbia installato, mantenuto, usato e conservato secondo le indicazioni contenute nel manuale d'uso, installazione e manutenzione del Prodotto/IFU o nel caso in cui il Compratore abbia modificato o riparato il Prodotto senza il consenso del Venditore.

Il Venditore non risponde dei difetti di conformità dei materiali, semilavorati o componenti e di ogni altro prodotto incorporati nei Prodotti, forniti o richiesti dal Compratore o da terzi che agiscono, a qualunque titolo, per conto di questi, salvo il caso di responsabilità del Venditore nel momento dell'assemblaggio o dell'incorporazione.

Il Venditore, inoltre, non ha alcuna responsabilità per difetti di conformità dei Prodotti dovuti alla normale usura e deterioramento di quei particolari che, per loro stessa natura, sono soggetti a rapida e continua usura e logorio (per es. guarnizioni, cinghie, materiali di rivestimento, ecc.).

In generale in nessun caso il Venditore è responsabile per difetti di conformità che abbiano la loro causa in un fatto successivo al trasferimento dei rischi al Compratore.

La presente garanzia è valida solo se i Prodotti vengono installati, utilizzati e mantenuti in conformità con i fogli e le istruzioni fornite dal Venditore all'interno dei manuali di installazione, uso e manutenzione/IFU e nella documentazione del Prodotto e in conformità alle richieste e disposizioni di legge obbligatorie o volontarie esistenti nel luogo in cui vengono utilizzati i Prodotti oppure, nel caso in cui non sia vigente alcuna apposita legislazione, standard o regolamento, in conformità alle *best practices* vigenti nel relativo settore industriale o commerciale.

**7.4 - Durata** - La durata della garanzia è specifica per ogni tipo di Prodotto, pertanto si rinvia alle relative Condizioni Generali di Garanzia. La garanzia per i pezzi sostituiti decorre dal giorno dell'eventuale sostituzione.

**7.5 - Reclami** - Il Compratore è tenuto a verificare la conformità dei Prodotti e l'assenza di vizi o difetti apparenti. Il Compratore dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti di conformità dei Prodotti, secondo le modalità e le tempistiche seguenti (considerandosi che la mancata o tardiva notifica di un difetto renderà la garanzia nulla):

a) La denuncia dei vizi per danni che risultano apparenti dall'esame esteriore dell'imballo del Prodotto, dovrà essere inoltrata non appena i Prodotti giungono al loro luogo di destinazione. La denuncia dovrà essere effettuata mediante puntuale descrizione scritta dei vizi e/o dei danni eventualmente riscontrati, direttamente sulla documentazione accompagnatoria di ricezione dei Prodotti, su cui deve essere indicata espressamente la volontà del Compratore di effettuare una "Accettazione con riserva".

b) La denuncia dei vizi relativi alla quantità, colore, vizi di qualità o difetti o non-conformità che il Compratore possa essere in grado di identificare non appena entra in possesso dei Prodotti, dovranno essere

inoltrate subito dopo che i Prodotti sono giunti a destinazione e, in ogni caso, non più tardi di 15 giorni da tale momento;

c) I vizi, difetti o le non-conformità occulte (cioè quelli non identificabili sulla base dell'ispezione imposta al Compratore per legge e dal precedente paragrafo) devono venire comunicati entro 30 giorni dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre il periodo di tempo indicato nelle Condizioni Generali di Garanzia specifiche per ogni Prodotto.

I reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata a.r. (o pec) indirizzata al Venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate.

Al fine di preservare la garanzia, il Compratore non dovrà effettuare alcuna azione di modifica o riparazione sui Prodotti senza autorizzazione scritta del Venditore. Il Compratore decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il Venditore richieda o se, avendo il Venditore fatto richiesta di restituzione dei Prodotti difettosi a proprie spese, il Compratore ometta di restituire tali Prodotti entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta.

Qualora il reclamo risulti infondato, il Compratore sarà tenuto a risarcire al Venditore tutte le spese da questi sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, spese di trasporto, cernite, ecc.); uguale obbligo avrà il Compratore se il reclamo risulti solo parzialmente fondato, per una percentuale non superiore al 30 per cento (trenta per cento) rispetto alle contestazioni originariamente effettuate.

Rimane inteso che saranno a carico e spese del Compratore tutti gli interventi di riparazione e/o manutenzione che verranno eseguiti sul Prodotto decorsa la durata della garanzia anche se ancora nei termini della relativa vita utile, laddove indicata.

**7.6 - Rimedi** - In seguito a richiesta di indennizzo presentata dal Compratore, ai sensi del presente articolo, il Venditore, entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione, potrà (a sua scelta):

a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica al Compratore Prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito; il Venditore può in tal caso esigere la resa dei Prodotti difettosi, che diventano di sua proprietà; o

b) riparare a proprie spese il Prodotto difettoso o modificare quello non conforme al pattuito, effettuando le suddette operazioni in loco o presso i propri stabilimenti; o

c) risarcire al Compratore i danni, accreditandogli una somma pari al costo della riparazione o modificazione del Prodotto presso i propri stabilimenti; o

d) dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro restituzione dei Prodotti forniti.

Non verrà addebitato al Venditore alcun altro costo (quale, ad esempio, lo smontaggio e/o ri-montaggio dei Prodotti, il trasporto da/alle sedi dei clienti del Compratore, ecc.).

Resta, comunque, inteso che qualsiasi responsabilità che possa derivare dai Prodotti successivamente alla consegna sarà ad esclusivo carico del Compratore, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, fatta eccezione per la responsabilità da vizi e difetti di fabbricazione dei Prodotti medesimi, che resta in capo al Venditore. Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore.

**7.7 - Limitazione di responsabilità del Venditore** - Salvo dolo o colpa grave del Venditore l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al Compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei Prodotti contestati. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del Venditore comunque originata dai Prodotti forniti; in particolare il Compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.

La responsabilità del Venditore è contenuta nei limiti del presente articolo ed in ogni caso è relativa ai soli Prodotti di sua fornitura. In particolare, la responsabilità del Venditore non può essere estesa all'eventuale difettoso funzionamento di sistemi o macchine realizzati dal Compratore con componenti forniti dal Venditore, anche qualora i componenti siano stati montati secondo schemi o disegni suggeriti dal Venditore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione e fatto salvo il caso in cui il difettoso funzionamento consegua e dipenda da difetti dei Prodotti forniti dal Venditore. In nessun caso il Venditore

potrà essere ritenuto responsabile per danni diretti, indiretti, incidentali, punitivi o consequenziali, incluse - senza limitazioni- richieste di indennizzo per danni basati su perdite di produzione o mancati profitti, indipendentemente da quale ne sia la causa. È inteso, infine, che i costi e le spese associati al richiamo dei Prodotti dovranno essere pagati dal Venditore entro i limiti, i termini e le condizioni espresse nella sua polizza di assicurazione e responsabilità, con l'esclusione dei costi relativi al reperimento dei Prodotti nel mercato, che verranno sostenuti dal Compratore.

Il Compratore si impegna infine ad assicurare in maniera adeguata ogni rischio relativo, senza diritto di regresso nei confronti del Venditore.

## **Art. 8 Pagamento**

**8.1 - Pagamenti** - I pagamenti e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore, si intendono netti al domicilio del Venditore.

Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, a mezzo rimessa diretta a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese presso l'Istituto bancario indicato dal Venditore. In caso di pagamento mediante lettera di credito, questa dovrà essere aperta nella forma più semplice e conforme alle previsioni del contratto; dovrà essere irrevocabile e confermabile da primaria banca italiana.

**8.2 - Ritardi nei pagamenti; somme controverse** - Il Compratore s'impegna a rispettare con la massima diligenza i termini di pagamento. Ogni ritardo od irregolarità darà diritto al Venditore di interrompere le successive forniture fino al puntuale adempimento dei sospesi. Ogni ritardo nel pagamento sarà soggetto al calcolo degli interessi secondo i criteri indicati dal D. Lgs. 231/02 (e successive modifiche in materia di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali). In caso di ripetuti ritardi nei pagamenti, il Venditore avrà il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Il ritardo nei pagamenti dà altresì al Venditore il diritto di escludere la garanzia di cui all'art. 7 per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura.

Il Compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti del Venditore se non è in regola con il pagamento del prezzo dei Prodotti acquistati. Il Compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del Venditore.

**8.3 – Cessione del credito** – Ai sensi degli artt. 1260 s.s. del Codice Civile, il Venditore si riserva il diritto di cedere il credito eventualmente derivante dall'esecuzione del contratto.

**8.4** – E' onere del Cliente verificare che il conto corrente sul quale effettua il pagamento delle fatture relative ai Prodotti sia in effetti intestato al Venditore. Il Venditore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile per pagamenti effettuati su conti correnti fraudolenti; in tale caso il Compratore sarà tenuto ad effettuare un versamento corretto sul conto del Venditore.

## **Art. 9 - Eccessiva onerosità sopravvenuta**

Se, per il verificarsi di una causa sopravvenuta ed imprevedibile al momento della conclusione del contratto, l'esecuzione degli obblighi del Venditore sia divenuta - prima della loro esecuzione - eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 20% (venti per cento), il Venditore può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza di accordo tra le parti, dichiarare risolto il contratto. In quest'ultimo caso il Venditore è obbligato a restituire al Compratore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, eventuali acconti ricevuti.

## **Art. 10 - Interpretazione; modifiche; clausole invalide**

Per l'interpretazione delle presenti CGV farà fede il testo in lingua italiana.

Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono.

Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale del Venditore si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato; devono ritenersi annullati i testi corrispondenti in precedenza in vigore fra le parti.

Le dichiarazioni effettuate od il comportamento tenuto dalle parti durante le trattative o nel corso

dell'esecuzione del contratto possono contribuire all'interpretazione del solo contratto cui si riferiscono, e nei limiti in cui non contrastino con le presenti CGV o con gli accordi scritti presi dalle parti in occasione della conclusione del contratto in questione.

Salvo quanto previsto all'art. 2, ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti CGV dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti CGV non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le CGV nel loro insieme.

In caso di disposizioni contrattuali invalide od inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato ed interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall'accordo contenente le clausole in questione.

#### **Art. 11 – Legge applicabile**

Per tutto quanto non precisato nel presente contratto valgono le norme di legge applicabili nello stato di residenza del Convenuto.

#### **Art. 12 - Foro competente**

Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali di Vendita è esclusivamente competente il foro avente competenza sulla sede legale del convenuto.